

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Valentina Ramella **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(250 - BIS) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPEDELLI LUCA [all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl], CAMPEDELLI PIERO [all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl], CAMPEDELLI GIUSEPPE [all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl], CORDIOLI MICHELE [all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl], CORDIOLI ANTONIO [all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl], SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL - (nota n. 1444/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 3.8.2018).

(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDINI GUIDO [all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa], MARIOTTI SAMUELE [all'epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa], SOCIETÀ AC CESENA SPA - (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, riuniti i deferimenti in epigrafe:

- Dichiaro non doversi procedere nei confronti della Società AC Cesena Spa per intervenuta revoca dell'affiliazione;
- Accoglie il deferimento nei confronti dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele, Cordioli Antonio, Aldini Guido e Mariotti Samuele, nonché della Società AC Chievo Verona Srl con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
 - Campedelli Luca, mesi 3 (tre) di inibizione;
 - Campedelli Piero, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
 - Campedelli Giuseppe, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
 - Cordioli Michele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
 - Cordioli Antonio, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
 - AC Chievo Verona Srl, € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso;
 - Aldini Guido, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- Mariotti Samuele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione.
Si riserva il deposito delle motivazioni con successivo Comunicato Ufficiale.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[237] – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV. MAURO BALATA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL CU FIGC N. 42 DELL'11.5.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, a seguito dell'udienza del 12.09.2018 ha assunto la seguente ordinanza:

Preso atto della decisione della Corte Federale di Appello della Figc in Sezioni Unite, con motivazioni pubblicate su C.U. n. 009 del 6.8.2018 e contestuale trasmissione dei relativi atti, tenuto conto di quanto disposto dalla Corte ai fini dell'integrazione del contraddittorio; considerato che la predetta Corte ha disposto di *“ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate ai sensi delle disposizioni dello Statuto FIGC sopra indicate e che la LNPB assume violate, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito”*;

ORDINA

Alla LNPB di integrare il contraddittorio nei termini sopra indicati entro 4 (quattro) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Fissa la prosecuzione del giudizio all'udienza del 28.9.2018 ore 11, con contestuale abbreviazione dei termini ex art. 43bis, comma 4 CGS FIGC.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[48] - RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO PIETRO LO MONACO, AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, a seguito dell'udienza del 12.09.2018 ha assunto la seguente ordinanza:

Visto il ricorso ex art. 43bis CGS FIGC della Società Calcio Catania Spa in persona dell'Amministratore delegato di cui in intestazione;
 preso atto della pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport prot. n. 00676/18 del 11.9.2018 con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati dalla Ternana Calcio Spa contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle Società Novara Calcio Spa, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Robur Siena Spa, Virtus Entella Srl, Calcio Catania Spa avverso la legittimità delle delibere commissariali in intestazione;
 considerato che in data odierna è pervenuta memoria di costituzione del Novara Calcio Spa nel presente giudizio, da valersi anche quale ricorso autonomo ex art. 30 CGS CONI avverso la legittimità dei medesimi provvedimenti;
 considerato che in data odierna è pervenuto ricorso della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, per l'annullamento delle delibere commissariali in questione;
 ritenuto necessario effettuare una trattazione unitaria delle vicende in contestazione, anche al fine di valutare approfonditamente e compiutamente i diversi interessi contrapposti;
 rinvia la trattazione del presente ricorso alla data del 28.9.2018 ore 14.

[246] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 13822/1071 pf17-18 GC/AS/ac del 21.6.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
 preso atto che le convocazioni per la odierna riunione indirizzate al Sig. David Miani e US Ancona 1905 Srl sono state restituite non notificate con la dizione “trasferiti”;
 rilevato che gli stessi non sono comparsi alla odierna riunione;
 tanto premesso,

ORDINA

Alla Procura Federale di voler provvedere a reperire il certificato di residenza del Sig. David Miani, nonché la visura camerale aggiornata della Società US Ancona 1905 Srl, comprensiva dell'indirizzo PEC, entro 5 giorni dalla comunicazione delle presente, consegnando tale documentazione alla segreteria del Tribunale procedente al fine di consentire una nuova convocazione dei deferiti.

Rinvia a nuovo ruolo.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 13 settembre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini